

GENERALITA'

Art. 1

DEFINIZIONI SPECIALI

Ai fini della Legge Regionale n. 13 del 26.03.1990 si definisce:

1. **Pubblica fognatura:** un'opera o un complesso di opere raccoglie allontana e scarica le acque meteoriche e/o di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi privati e pubblici gestito dagli Enti di cui al comma 2 dell'art. 9 della legge 24.12.1979 n. 650.
2. **Impianto di depurazione della pubblica fognatura:** un complesso di opere edili e/o elettromeccaniche o ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e inorganico presente nelle acque reflue mediante processi fisico – meccanici biologici e chimici.
3. **Volume di scarico della pubblica fognatura:** il volume giornaliero medio di acque reflue provenienti dalle reti fognarie scarico in tempo secco misurato dall'Autorità competente al controllo al terminale della rete stessa nel mese di massima produzione dello scarico.
4. **Scarico puntuale:** lo scarico da insediamenti civili o produttivi effettuato in qualunque ricettore al solo fine di allontanare i reflui dall'insediamento stesso. Tale scarico rientra nell'ambito di applicazione della legge 01.05.1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni della legge regionale 22.06.1979 n. 31 della legge regionale n. 13 del 26.03.1990.
5. **Spandimento sul terreno:** l'operazione di smaltimento dei rifiuti ai fini agricoli dei reflui provenienti da insediamenti civili o produttivi.
6. **Volume di scarico da insediamenti civili:** il volume giornaliero medio di acque reflue scaricate misurato dall'autorità competente al controllo nel periodo di maggiore produzione dello scarico stesso.
7. **P.R.Q.A.:** il piano regolatore per la qualità delle acque approvato dal consiglio regionale piemonte con deliberazione dell'1.04.1981. n. 107 – 2905.
8. **Autorità competente:** si intende il sindaco del comune ove ha sede il punto di immissione dello scarico puntuale.

Art. 2

OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento in applicazione degli articoli 4 e 14 della legge 10.05.1976 n. 319 come modificati dalla legge 24.12.1979 n. 650 della legge regionale piemonte n. 13 del 26.03.1990 ed in funzione agli obiettivi del piano regionale di qualità delle acque sulla base delle norme tecniche dell'allegato n. 5 della deliberazione del comitato dei ministri del 04.02.1977 ha per oggetto:

- La disciplina degli scarichi provenienti da insediamenti definiti civili ai sensi dell'art. 1 della legge 319/76 e dell'art. 1 del quater lettera b) della legge 690/76 ed a essi assimilati con le

relative norme tecniche di allacciamento fognario pubblico comunale di notifica e/o autorizzazione;

- La disciplina degli scarichi industriali e relative norme tecniche di allacciamento
- La disciplina degli scarichi fognari comunali
- La disciplina dello smaltimento dei reflui autospurganti
- Prima disciplina dello spendimento dei liquami sul terreno.

Art. 3

CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI

Ogni proprietario di immobile a qualunque uso adibito deve provvedere allo smaltimento delle acque di scarico le norme dettate dal presente regolamento.

1. Scarichi provenienti da insediamenti civili

Sulla base della legge regionale piemonte n. 13/1990 ed agli effettivi del presente regolamento comunale agli insediamenti civili ed a essi assimilati sono suddivisi nelle classi di seguito denominate:

- uno o più edifici collegati tra loro in una determinata area della quale abbiano origini uno o più scarichi terminali ed adibiti ad abitazioni allo svolgimento di attività alberghiere turistiche sportive ricreative culturali commerciali e sanitarie.
- gli insediamenti produttivi e insediamenti adibiti a prestazioni di servizi non inclusi nella precedente lettera a1) del presente articolo i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici cucine e mense o che diano origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti dagli insediamenti abitativi (si considerano assimilabili a quelli civili gli scarichi di insediamenti rientranti nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della legge regionale 13/1990 la qualità degli scarichi è da valutarsi prima di ogni trattamento depurativo e ulteriormente alla miscelazione con le acque non richiedenti alcun trattamento)
- le imprese agricole con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo ed alla silvicoltura
- gli allevamenti ittici che ne danno luogo a scarico terminale e che si caratterizzano per una densità di affollamento inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio di acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo.

Nella classe B sono compresi:

- Le imprese dedite ad allevamento di bovini equini suini ovini avicoli e cunicoli che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 ql di vivo di bestiame detto terreno di proprietà o in affitto in comodato o comunque in godimento o in concessione e da ritenersi strettamente connesso con l'insediamento in cui avviene l'attività di allevamento o di coltivazione agricola dell'impresa ubicato nel comune sede dell'insediamento o in terreni limitrofi.

Art. 4

QUALIFICAZIONE DEGLI SCARICHI DI INSEDIAMENTI NUOVI ED ESISTENTI

1. Insedimenti esistenti

Si considerano esistenti gli insediamenti che abbiano attivato lo scarico ovvero che abbiano ottenuto la concessione edilizia prima dell'entrata in vigore della legge 10.05.1976 n.319 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono equiparati gli esistenti gli insediamenti civili che abbiano attivato lo scarico e che abbiano ottenuto la licenza o concessione edilizia dopo l'entrata in vigore della legge 10.05.1976 n. 319 e prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 13 del 26.03.1990.

2. Insediamenti nuovi

Si considerano insediamenti nuovi gli insediamenti civili che abbiano attivato lo scarico o che abbiano ottenuto la concessione edilizia dopo l'entrata in vigore della legge dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 13 del 26.03.1990.

- Le imprese dedite alla coltivazione del fondo e alla silvicoltura che esercitano attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione agricola che siano inserite con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale in ogni caso la materia lavorativa dovrà pervenire per almeno 2/3 esclusivamente dall'attività di coltivazione del fondo e comunque del proprio terreno agricolo.

3. Scarichi provenienti da insediamenti produttivi

Per scarichi provenienti da insediamenti produttivi si intendono quelli provenienti da insediamenti o complessi produttivi come definiti nell'art 1 quater voce a) della legge 08.06.1976 n. 690.

Sono considerati inoltre insediamenti produttivi le imprese agricole che non rientrano tra gli insediamenti civili come definiti nella deliberazione del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento dell'08.05.1980.

Il sindaco quale autorità competente al rilascio della autorizzazione ed al controllo attribuisce la qualifica di scarico di insediamento civile e lo classifica in base alle categorie previste precedentemente avvalendosi della U.S.S.L. competente per territorio.

TITOLO 1

OBBLIGHI E DIVIETI

Art. 5

OBBLIGO ALL'ALLACCIAMENTO

Ai sensi e modi previsti nel presente regolamento ogni stabile compreso nella zona provvista di regolare impianto organizzato e nel raggio di m. 100 misurato dal confine di proprietà dall'asse del tronco fognario pubblico più vicino purchè lo sviluppo delle tubazione di allaccio dal confine di proprietà del condotto fognario comunale non superi la lunghezza di m. 150 deve essere provvisto nei modi e forme indicate nei successivi articoli di regolare di allacciamento dell'impianto medesimo per lo smaltimento delle acque nere (a.n.) le quali si intendono comunemente come. Acque di scolo provenienti da acquai bagni docce lavatoi latrici fontane piscine stalle macelli ed in genere tutti i liquami anche di tipo industriale.

L'obbligo dell'allacciamento è previsto anche per situazioni di sfavorevoli contropendenze mediante l'utilizzo di sistemi di pompaggio ritenuti idonei.

Qualora gli insediamenti abbiano una consistenza superiore a 50 vani o 5000 mc le distanze indicate nel 1 comma sono elevate rispettivamente a 150 m (raggio) e 350 m. (sviluppo).

Per edifici con distanze superiori a quelle sopraindicate ove esistano particolari situazioni di pericolo ambientale e/o igienico sanitario ovvero vincoli legislativi e/o regolamentari previo motivato parere espresso dall'ufficio tecnico comunale e dal servizio igiene pubblica potrà essere imposto l'allacciamento con ordinanza del sindaco.

Ai sensi del 1 comma dell'art. 8 della legge regionale piemonte n. 13/1990 qualora non previste dal presente articolo di applicano le norme specifiche disposte dal regolamento dell'ente gestore dell'impianto consortile di depurazione acque reflue.

Art. 6

SMALTIMENTO DELLE ACQUE BIANCHE

Le acque di scarico bianche e per tali si intendono comunemente meteoriche provenienti da tetti terrazze e coperture in genere cortili giardini viali di accesso e qualsiasi area scoperta nonché le acque scaricate da vasche serbatoi di riserve idriche potabili impianti di captazione di raffreddamento di impianti produttivi in uscita non superiore a temperatura +25 e non inquinante ecc. dovranno essere smaltite nel sottosuolo ed all'interno delle aree di proprietà tramite adeguati pozzi assorbenti o subirrigazione.

Solo in casi eccezionali e tecnicamente comprovati il sindaco potrà autorizzare lo smaltimento in fognature comunali di tipo "misto" o in tombinature poste in fregio gli edifici interessati o in corpi idrici limitrofi prima dell'immissione in fognatura si dovrà provvedere al posizionamento di un idoneo pozzetto di decantazione al fine di separare i detriti.

L'installazione l'inefficienza e la pulizia di tetto pozzetto saranno a totale cura e spese dell'interessato.

Art. 7

LUOGHI VIETATI PER LO SCARICO

E' severamente proibito scaricare liquami di qualsiasi tipo e origine in pozzi neri concimerie canali di irrigazione pozzi in falda freatica in uso e disuso cunette e tombinature stradali fossi naturali e artificiali soltanto pubblico o privato.

In particolare è fatto assoluto divieto scaricare liquami nelle zone di rispetto di cui ai disposti del D.P.R. n. 236/1988 (tutela delle acque destinate al consumo umano) e successive integrazioni.

L'estensione delle suddette aree potranno essere ridotte con atto del Consiglio Comunale in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio delle risorse idriche.

Solo qualora non ricorra l'obbligo di allacciamento alla fognatura comunale o consortile ai sensi degli specifici articoli del presente regolamento e di quello dell'Ente di depurazione consortile acque reflue nel rispetto degli artt. 16 e 17 della legge regionale n. 13/1990 potrà essere ammesso lo scarico in sole acque superficiali e/o sottosuolo dietro presentazione di valida documentazione predisposta secondo le indicazioni dell'ufficio tecnico e d'igiene competenti comprovante i motivi tecnici della soluzione richiesta e nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.

Art. 8

DIVIETO DI IMMISSIONE

E' fatto assoluto divieto di immettere nelle reti fognarie pubbliche:

1. Acque o liquidi in genere in qualsiasi modo ne possano danneggiare i manufatti così come sostanze solide o viscosi in quantità o dimensioni tali da causare ostruzioni nelle condotte o produrre interferenze con l'appropriato funzionamento di tutto il sistema di fognatura come ad esempio ceneri sabbie foglie trucioli metalli vetro stracci piume bitume materiale plastico legno spazzature sangue intero visceri peli e carnicci piatti di cartone assorbenti igienici cotton fioccc contenitori vari acque di rifiuto di opifici lavoranti marmo e marmette ecc.

2. Benzina olii combustibili e lubrificanti o qualsiasi liquido solido o gas infiammabile o esplosivo
3. Sostanze tossiche o nocive in quantità sufficiente (sia in azione diretta che in combinazione con altri prodotti) a danneggiare od a interferire con processi di depurazione naturale o artificiale dei liquami urbani o che comunque siano in grado di costituire pericolo per l'incolumità degli uomini degli animali dell'ambiente esterno creare pubblico disagio nuocere alle acque del recapito finale o all'impianto di depurazione e alla rete fognaria
4. Olii e grassi alimentari esausti residuati dai processi di cottura delle attività turistico – alberghiere per i quali è previsto il ritiro da parte di ditte specializzate
5. Vernici solventi medicinali sostanze radioattive.

Tutte le sostanze sopramenzionate non si possono introdurre anche se sminuzzate a mezzo di trituratori.

Il proprietario dello stabile è responsabile verso il Comune e/o verso il Consorzio di Depurazione dei danni causati dalla trasgressione del presente disposto ed è tenuto al rimborso delle spese di riparazione del danno.

Art. 9

DIVIETO DI COSTRUZIONE ED USO DEI POZZI NERI E RETI DI SUBIRRIGAZIONE – ELIMINAZIONE MANUFATTI ESISTENTI

Negli immobili per i quali sussiste l'obbligo di allacciamento per lo scarico dei liquami come descritto nell'art. 5 ed impianti organizzati (fognature) è categoricamente vietato l'uso e/o la nuova costruzione dei pozzi neri e fogne perdenti e/o reti di subirrigazione. Per i manufatti esistenti l'eliminazione dovrà avvenire secondo le disposizioni contenute nei successivi commi e le norme di tutela igienico – sanitaria e tecnica.

Per gli obbligati durante le fasi di soppressione delle fosse biologiche delle reti di subirrigazione e dei pozzi neri esistenti dovranno osservarsi tutte le cautele per la sicurezza degli operai sotto la diretta responsabilità del proprietario il quale è tenuto di solido a provvedere alle spese di eliminazione dei manufatti.

I manufatti da eliminare dovranno essere preventivamente espurgati disinfettati e successivamente colmati con materiale inerte.

Nessun lavoro di esecuzioni di nuovi allacciamenti o di riparazione non urgente e modificazione di allacciamenti esistenti può essere eseguito senza l'autorizzazione del sindaco che la concede solo quando risulti da progetti particolareggiati l'ottemperanza alle disposizioni del presente regolamento di quello edilizio e dell'ente di depurazione consortile delle acque reflue.

E' consentito il mantenimento degli impianti esistenti quali pozzi assorbenti subirrigazioni fatte salve le prescrizioni igienico – sanitarie e le disposizioni dell'art. 6 per il solo allontanamento delle acque bianche.

TITOLO 2

CENSIMENTO ED AUTORIZZAZIONI

Art. 10

NOTIFICA E DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI SCARICHI ESISTENTI CHE RECAPITANO IN PUBBLICHE FOGNATURE

Sono tenuti alla notifica della loro posizione su appositi moduli previsti all'allegato n. 1 entro due mesi dalla richiesta del comune o dell'ente gestore nonché all'osservanza delle prescrizioni disposte

ai sensi dello stesso gli scarichi civili appartenenti alla classe a categoria a1 e a3 e della classe b categoria b1 già allacciati a pubbliche fognature.

Sono invece tenuti alla presentazione delle domande di autorizzazione nei modi in cui all'allegato n. 2 e nei modi e tempi del comma precedente gli incarichi già recapitanti in pubbliche fognature appartenenti alla classe a categoria a2 e a4 e alla classe b categoria b2 nonché quelli della classe b categoria b1 se non hanno consistenza media annuale superiore a 50 capi bovini equini e suini complessivamente superiore a 200 capi ovicaprini oltre i 2000 capi avicoli oltre i 1000 capi cunicoli (sempre che non sussista la disponibilità di elemento un ettaro di terreno agricolo ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame).

Art. 11

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER NUOVI SCARICHI CIVILI

Tutti gli insediamenti civili di nuova costruzione o nei casi di ristrutturazione e/o ampliamento sono tenuti alla presentazione sugli appositi moduli (in allegato n. 3) della richiesta di autorizzazione allo scarico contestualmente alla comunicazione sulla base dell'art. 26 della legge 477/1985.

Altresì sono tenuti alla presentazione sugli appositi moduli (vedi allegato n. 3) entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento delle domande di allacciamento i proprietari di immobili compresa nella zona provvista di regolare impianto di fognatura già in esercizio e nel raggio prescritto dal precedente art. 5.

Art. 12

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER SCARICHI CIVILI ESISTENTI CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICHE FOGNATURE

Sono tenuti alla presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge regionale piemonte n. 13/1990 mediante utilizzo degli appositi moduli (all'allegato n. 4) tutti gli insediamenti civili che non recapitano in pubblica rete fognaria.

Art. 13

RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER NUOVI SCARICHI CIVILI CHE RECAPITANO IN PUBBLICHE FOGNATURE

Gli scarichi civili nuovi appartenenti alla classe a e b sono autorizzati contestualmente al rilascio delle autorizzazioni concessioni edilizie ed ex – art. 26 della legge 47/1985.

I proprietari di cui al comma 2 del precedente art. 11 sono autorizzati previa acquisizione di pareri competenti entro 3 mesi dalla domanda con i tempi ed i modi previsti dall'autorizzazione.

Art. 14

RILASCIO AUTORIZZAZIONE SCARICHI CIVILI ESISTENTI CHE RECAPITANO IN PUBBLICHE FOGNATURE

Gli incarichi in fognature già esistenti appartenenti alla classe a categorie a2 e a4 e alla classe b categorie b1 e b2 di cui al comma 2 dell'art. 10 sono autorizzati previa acquisizione dei pareri degli uffici competenti entro 6 mesi dalla domanda con i tempi e modi di cui al comma 2 dell'art. 10 per eventuali adeguamenti indicati nell'autorizzazione.

I tempi di adeguamento e/o realizzazione necessari all'esecuzione delle opere di allacciamento alla condotta fognaria sono stabiliti come di seguito:

1. Per gli allacciamenti relativi al precedente articolo 10 che devono adeguarsi alla presente normativa sono stabiliti giorni 60 dalla notifica o dal rilascio dell'autorizzazione.
2. Per gli allacciamenti relativi al precedente articolo 11 opere debbono essere realizzate antecedentemente alla richiesta di abitabilità e/o agibilità.

Art. 15

RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE DI SCARICHI CIVILI CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICHE FOGNATURE

Per i soli scarichi nuovi o esistenti che non recapitano in pubbliche fognature le autorizzazioni allo scarico sono rilasciate dall'autorità competente al controllo e sulla base della di cui all'allegato n. 4 in prima istanza in forma provvisoria e con le eventuali prescrizioni del caso che dovranno essere rispettati nei modi e nei tempi di volta in volta stabiliti.

L'autorizzazione definitiva sarà rilasciata solo a seguito di successive verifiche all'osservanza delle norme e prescrizioni tecniche ed igienico – sanitaria nel presente regolamento.

Art. 16

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A SEGUITO DI ATTIVAZIONE NUOVI TRONCHI FOGNARI

Qualora ricorrano le situazioni previste dall'art. 5 ai proprietari degli insediamenti civili compresi nelle zone nelle quali verranno realizzate nuove canalizzazioni il sindaco comunicherà le decisioni dell'Amministrazione invitandoli ad indicare nel termine massimo di 15 giorni il punto di confine con la proprietà pubblica nel quale si intende effettuare l'allacciamento della fognatura comunale trascorso inutilmente il tempo succitato resterà nella piena facoltà dell'Amministrazione Comunale individuare tale punto.

A misura che entreranno in esercizio nuovi canali di fognatura il sindaco né darà avviso a tutti i proprietari degli stabili che dovranno essere allacciati come indicato nei precedenti articoli.

L'avviso verrà notificato singolarmente agli interessati che dovranno presentare in Comune entro 20 giorni la domanda di allacciamento sulla base dello schema (Allegato n. 3) predisposto dall'ufficio tecnico comunale.

In base alle domande ricevute sentito il parere dell'ufficio comunale e del servizio di igiene pubblica il sindaco rilascerà a ciascun richiedente apposito atto di autorizzazione e disporrà il controllo delle opere di allacciamento secondo le prescrizioni tecniche del presente regolamento.

I proprietari dovranno entro 30 giorni dalla domanda di autorizzazione aver provveduto a loro cura e spese dall'ultimazione previo versamento degli oneri di allacciamento stabiliti con deliberazione del consiglio comunale e periodicamente aggiornati e salvo diverse prescrizioni autorizzative e salvo quanto indicato nell'ultimo comma del presente articolo.

Trascorsi i termini suddetti i proprietari inadempienti verranno diffidati a provvedere entro 15 giorni dalla notificazione della diffida stessa a dar corso a quanto previsto dal precedente comma.

Trascorso inutilmente anche questo periodo agli inadempienti richiesti provvederà il comune con spese tutte poste a carico degli interessati salva l'osservanza dei diritti sulla proprietà privata senza pregiudizio a qualsiasi altra sanzione penale.

Per le richieste di autorizzazione all'allacciamento in giacenza o antecedenti all'approvazione del presente regolamento il sindaco incaricherà l'ufficio tecnico comunale di provvedere salvo richiesta

di eventuale documentazione integrativa alla verifica delle condizioni espresse nella stessa e al successivo rilascio dell'autorizzazione.

Il comune può provvedere direttamente all'esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura per la parte ricadente su suolo pubblico mediante ditta convenzionata allo scopo anche per quanto riguarda il prezzo di realizzazione delle opere.

Il costo dei lavori sarà a carico del richiedente ad eseguire i lavori di allacciamento con le modalità che verranno stabilite in convenzione.

Il comune nel caso convenzioni con una ditta autorizzerà il richiedente ad eseguire i lavori di allacciamento a sua cura e spese previo versamento di una cauzione di ripristino dei manti stradali a regola d'arte che verrà determinato in giunta comunale.

L'autorizzazione alla esecuzione diretta dei lavori dovrà indicare le modalità di allacciamento e di ripristino del manto stradale.

Art. 17

TRASMISSIONE AUTORIZZAZIONI – NOTIFICHE – STATISTICHE

Ai sensi e nei termini degli specifici articoli del regolamento dell'ente gestore dell'impianto di depurazione terminale copia delle autorizzazioni e delle notifiche saranno trasmesse allo stesso.

TITOLO 2

NORME TECNICHE ED IGIENICO – SANITARIE

Art. 18

MODALITA' DI PRESENTAZIONE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE E ALLEGATI

Le modalità di presentazione delle richieste di autorizzazione unitamente agli allegati facenti parte integrante nella stessa sono indicate a secondo delle tipologie di allacciamento negli articoli precedenti e seguenti e raccolti in indice del presente regolamento.

Art. 19

PRESCRIZIONI TECNICHE

I lavori di allacciamento dell'imbocco della condotta principale all'intercettore idraulico sifone compreso devono essere eseguiti nel presente modo:

- Lo scavo dovrà essere di sezione ristretta onde evitare un taglio inutile alla pavimentazione stradale;
- Alle tubazioni di collegamento dovranno essere esclusivamente in gres smaltato materiale idraulico tipo UNI con bicchiere completamente avvolte in calcestruzzo dosato a 250 kg/mc comprendenti eventuali pezzi speciali (curve diramatori raccordi a stella ecc.)

Si dovrà quindi procedere alla costruzione di un pozzetto di ispezione da effettuarsi all'interno della proprietà privata dal richiedente di dimensioni interne minime di cm 50x70 o diametro 60 cm con relativo coperchio antisalazione ed ad altezza variabile per profondità superiori a m. 1.20;

- I pozzetti devono essere muniti di scalini o di scale fisse non soggette a corrosione.

Le tubazioni potranno in sede stradale essere costruite longitudinalmente al fronte dello stabile nel caso in cui non vi sia necessità di individuare un sito adeguato all'imbocco.

Si procederà in fine ai ripristini della sede stradale o di simili manufatti (marciapiedi ecc.) in modo da rimmetterli allo stato primitivo.

- Tutti gli per l'evacuazione collegati con la rete fognaria nonché i pozzetti per la raccolta delle acque piovane dovranno essere provvisti di chiusura idraulica a sifone;
- Le colonne raccoglienti esclusivamente gli scarichi dei vari acquai e bagni potranno avere un unico sifone al piede;
- Le condutture delle reti di scarico devono essere sicuramente impermeabili e a perfetta tenuta così come le giunzioni devono essere isolate dai muri e dalla conduttura delle reti di distribuzione delle acque e in ogni caso ad un livello inferiore di questa.

Le condutture devono essere interrato salvo nei casi particolari ove per pericolosità degli scarichi l'autorità sanitaria locale può prescrivere percorsi controllabili a vista.

- I tubi di scarico nell'impossibilità tecnica di realizzare il pozzetto di ispezione prima dell'uscita dello stabile dovranno essere muniti in una bocca per l'ispezione del tronco in sede stradale;
- Per le immissioni nelle fogne stradali si dovrà approfittare dove questi esistano negli imbocchi predisposti durante la costruzione della fognatura e la tubazione privata non dovrà accedere i diametri degli imbocchi stessi e l'innesto dovrà avvenire obliquo e seguendo l'andamento.

A tal uopo l'ufficio tecnico comunale fornirà tutte le indicazioni necessarie perché il progetto della fognatura dello stabile possa essere coordinato alle condizioni della fognatura esistente.

Le tubazioni private di scarico di ogni singolo stabile dovranno essere condotte direttamente al canale di fognatura salvo casi speciali da determinarsi dell'autorità comunale.

- Per altre immissioni valgono le prescrizioni di cui all'allegato n. 5 della delibera del comitato dei ministri del 04.02.1977.

Art. 20

ALLACCIAMENTO DI SCARICHI CIVILI DI CLASSE A E B ALLE FOGNATURE PUBBLICHE

L'allacciamento alle reti fognarie pubbliche di scarichi civili appartenenti alle classi a e b di cui al precedente art. 3 è sempre ammesso nel particolare rispetto delle norme previste dal presente regolamento dagli articoli specifici del regolamento del consorzio depurazione acque e dal regolamento igienico – sanitarie ed edilizio del comune.

Art. 21

LIMITI DI ACCETTIBILITA' PER SCARICHI CIVILI ALLACCIATI A FOGNATURA PUBBLICA COLLEGATA AD IMPIANTO DI DEPURAZIONE CENTRALIZZATA E TERMINALE A REGIME DI FUNZIONAMENTO

Gli scarichi degli insediamenti civili e/o ad essi assimilati di classe a e b ai sensi dei precedenti articoli esistenti o futuri siti nelle aree comunali servite da reti fognaria pubbliche confluenti a regolare impianto di depurazione centralizzato a terminale funzionante a regime sono generalmente ammessi all'allacciamento senza l'obbligo di trattamento preventivo di depurazione.

Art. 22

LIMITI DI ACCETTABILITA' PER SCARICHI CIVILI ESISTENTI O NUOVI ALLACCIATI A FOGNATURE NON SERVITE DA IMPIANTO CENTRALIZZATO TERMINALE DI DEPURAZIONE

Gli scarichi esistenti degli insediamenti civili ed ad essi equiparabili ed allacciati a pubbliche fognature classificate di prima o seconda categoria ai sensi dell'art. 4 della legge regionale piemonte n. 13.1990 non servite da impianto centralizzato di depurazione ovvero collegate da impianti di depurazione finale non ancora a regime di funzionamento devono adeguarsi entro 6 mesi dall'approvazione del presente regolamento al rispetto dei limiti di accettabilità seguenti:

- gli scarichi di volume inferiore ai 150 mc/g devono rispettare i parametri espressi all'allegato a della legge regionale piemonte n. 13/1990 (vedi allegato n. 5)
- gli scarichi di volume superiore ai 150 mc sono vincolati al rispetto dei limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella 2 – IV del P.R.Q.A. regione piemonte (vedi allegato n. 6)

Gli scarichi nuovi e futuri sono tenuti al rispetto dei parametri precitati fino dell'attivazione.

Gli scarichi esistenti collegati a pubbliche fognature di terza categoria ai sensi del precitato art. 4 della legge regionale piemonte n. 1371990 sono tenuti entro 6 mesi dall'approvazione del presente regolamento al rispetto dei limiti di cui alla tabella a della legge n. 319 del 10.05.1986 e successive integrazioni mentre gli scarichi nuovi sono tenuti all'obbligo fino dall'attivazione.

Art. 23

LIMITI DI ACCETTABILITA' DEGLI SCARICHI CIVILI CHE NO RECAPITANO IN PUBBLICHE FOGNATURE

Agli scarichi degli insediamenti civili o a questi equiparati che non recapitano in pubbliche fognature si applicano le norme previste dagli specifici articoli della legge regionale piemonte n. 13/1990 come di seguito si riportano integralmente:

- **RECAPITO DEGLI SCARICHI**

Gli scarichi degli insediamenti civili sono ammessi nei corpi idrici superficiali; sono ammessi sul suolo e nel sottosuolo solo se caratterizzati di norma da un volume di scarico inferiore o uguale a 25 mc al giorno nei casi di cui al punto b comma 1 della successiva lettera b.

- **DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLA CLASSE A**

Gli incarichi degli insediamenti esistenti o a questi equiparati di cui alla classe a dell'art. 14 sono così disciplinati:

- a) nel caso di scarico in corpi idrici superficiali sono sottoposti entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ai limiti di accettabilità di cui all'allegato n. 1; se di volume sono maggiore o uguale a 150 mc/g sono sottoposti entro lo stesso termine ai limiti di accettabilità di cui alla tabella 2 – IV dell'allegato al P.R.Q.A. regione piemonte;
- b) nel caso di scarico puntuale su suolo o nel sottosuolo limitatamente agli insediamenti caratterizzati da uno scarico inferiore o uguale a 25 mc/g o avanti una consistenza inferiore a 50 vani e 5000 mc o una capienza inferiore a 100 posti letto o addetti sono sottoposti entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ai sistemi di trattamento realizzati secondo le prescrizioni previste per gli insediamenti civili di analoga consistenza dall'allegato n. 5 della delibera del comitato dei ministri del 4.2.1977.

gli scarichi di insediamenti civili nuovi sono sottoposti fino dall'attivazione a quanto previsto dal comma 1.

E' ammesso in via eccezionale e solo per gli insediamenti esistenti e questi equiparati lo scarico puntuale sul suolo di volumi comunque inferiori a 150 mc/q nel rispetto delle prescrizioni di cui alla

lettera b del comma 1 nonché del rispetto delle prescrizioni e dei limiti temporali dell'autorità competente.

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLA CLASSE B

Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti o a questi equiparati della classe b di cui all'articolo 4 nel caso di scarico di corpi idrici superficiali sono sottoposti:

- a) entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ai limiti ottenibili relativamente ai materiali solidi attraverso l'installazione di adeguati dispositivi atti a trattenere i materiali solidi con dimensioni lineari superiori a mm. 1;
- b) entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge ai limiti di accettabilità di cui alla tabella 2 . IV dell'allegato 2.

Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi in caso di recapito sul suolo sono così disciplinati:

- a) se appartenenti alla sottoclasse b1 di cui all'art. 4b lo scarico puntuale è sottoposto entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge ai limiti di accettabilità di cui alla lettera a della legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni lo spandimento sul terreno ai fini agricoli rientra nell'ambito di applicazione del D.P.R. 10.09.1982 n. 915;
- b) se appartenenti alla sottoclasse b2 di cui all'articolo 4 lo scarico puntuale è sottoposto entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge ai limiti di accettabilità di cui alla tabella a della legge 10.05.1976 n. 319 e successive modifiche e integrazioni lo spandimento rientra nell'ambito di applicazione del D.P.R. 10. 09.1982 n. 915.

Per gli insediamenti civili di categoria b1 ai sensi dell'art. 4 con consistenza mediante annuale tipo a 50 capi bovini equini e suini fino a 200 capi cunicoli di terreno agricolo per ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame lo scarico puntuale è assimilato allo spandimento su terreno ai fini agricoli ed è sempre ammesso nell'ambito della presente legge nel rispetto del limite quantitativo massimo di 240 metri cubi annui per ettaro e delle norme igienico – sanitarie.

Gli scarichi puntuali sul suolo degli insediamenti civili nuovi sono sottoposti fino all'attivazione ai limiti di accettabilità di cui alla lettera a della legge 10.05.1976 n. 319 e successive modifiche e integrazioni ad eccezione degli insediamenti di cui al comma 4 per i quali vale fino all'attivazione la disciplina del medesimo comma.

Art. 24

PRE – TRATTAMENTO DELLE ACQUE NERE PROVENIENTI DA STRUTTURE SANITARIE O ASSIMILABILI

Le acque nere provenienti da ospedali case di cura pubbliche o private laboratori di analisi o altri complessi analoghi devono essere preventivamente sottoposte a trattamenti o di disinfestazione che le rendano accettabili per gli impianti fognari e/o per gli usi dei punti di scarico finale nei tempi e modi che saranno previsti dagli specifici dispositivi dell'autorità di controllo sentita l U.S.S.L. competente per territorio.

Art. 25

APPLICAZIONE DI LIMITI PIU' RESTRITTIVI PER MOTIVI IGIENICO AMBIENTALI

Ai fini del rilascio dello scarico dell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali nel suolo e sottosuolo anche in rapporto ad eventuali usi alimentari o domestici o a motivi di tutela ambientale nonché nel caso di corsi d'acqua che attraversano abitati l'autorità comunale può richiedere verificate le caratteristiche idrogeologiche e le capacità di autodepurazione del recettore l'applicazione di limiti di accettabilità più restrittivi di quelli previsti negli articoli precedenti.

Art. 26

SGRASSATURA – SABBIATURA – GRIGLIATURA

Per utenze speciali quali grandi cucine stazioni di autolavaggio officine meccaniche ecc. deve essere predisposto l'impiego di apparecchiature e manufatti idonei a trattenere sostanze grasse e oleose prima dello scarico della pubblica fognatura.

Per complessi di carattere turistico – alberghiero (campeggi alberghi residence pensioni ecc.) il comune si riserva di imporre ai titolari l'installazione di idonei sistemi di sgrigliatura prima dell'immissione nella condotta fognaria al fine di trattenere i corpi solidi grossolani di cui al punto 1 dell'articolo 8 del presente regolamento.

L'installazione e la manutenzione dei manufatti sopra menzionati sono a totale carico e spesa dell'interessato.

Per i nuovi scarichi le disposizioni di cui al primo comma vanno in vigore dalla sua attivazione mentre per quelli esistenti entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

TITOLO 3

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI INDUSTRIALI E RELATIVE NORME TECNICHE DI ALLACCIAMENTO FOGNARIO

Art. 27

ATTIVAZIONE E/O ESERCIZIO

L'attivazione e/o l'esercizio di tutti gli scarichi industriali o di attività produttive come definiti dall'art. 3 punto 2 e dall'art. 4 del presente regolamento ovvero non assimilabili ai civili sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione dell'autorità competente al controllo ed alla stipula di un disciplinare di concessione nel rispetto delle normative nazionali nonché del presente regolamento e di quello predisposto dall'ente gestore degli impianti di depurazione delle fognature pubbliche.

Art. 28

SCARICHI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ALLACCIATI A FOGNATURA COMUNALE

Le nuove aziende interessate debbono presentare al momento della domanda di concessione edilizia una domanda di allacciamento di cui all'allegato n. 7 del presente regolamento.

Le attività produttive esistenti dovranno entro e non oltre giorni 60 dall'entrata in vigore del presente regolamento presentare analoga domanda unitamente ai documenti come individuato al comma precedente.

Le stesse disposizioni verranno osservate anche nei casi di semplici variazioni dei cicli produttivi esistenti qualora comportino modifiche degli scarichi liquidi terminali sia in senso quantitativo che in qualitativo.

Tutti gli incarichi dei commi precedenti onde essere autorizzati dovranno presentare indici di inquinamento non superiori a quelli indicati dalla tabella c allegata alla vigente legge n. 319/76 così come modificata dalla legge 650/79 salvo l'osservanza di indici più restrittivi fissati dall'ente gestore delle pubbliche fognature e approvati dagli organi competenti superiori.

Le attività produttive alle quali non verrà concesso l'allacciamento alla rete fognaria comunale dovranno adeguarsi alle norme di cui al successivo articolo.

Art. 29

SCARICHI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NON ALLACCIATI ALLE PUBBLICHE FOGNATURE

Gli scarichi rientranti nei casi previsti dall'ultimo comma del precedente art. 28 nonché tutti gli scarichi di insediamenti produttivi su ogni tipo di suolo e sottosuolo ed in acque superficiali sono autorizzati dal comune esclusivamente nel rispetto dei limiti di accettabilità previsti dalla tabella a della legge n. 319/76 e successive modifiche ed integrazioni fatto salvo quanto previsto nel titolo relativo alle norme sullo spandimento su terreno.

Le domande di autorizzazione dello scarico dovranno essere presentate con le stesse modalità di cui all'articolo precedente.

TITOLO 4

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI FOGNARI COMUNALI

Art. 30

CLASSIFICAZIONE DELLE PUBBLICHE FOGNATURE COMUNALI

Le pubbliche fognature comunali sono classificate in tre categorie:

- Nella prima categoria sono comprese le pubbliche fognature caratterizzate da uno scarico finale di volume non superiore a 150 mc/g i cui effluenti siano originati da insediamenti civili o da insediamenti civili e produttivi.
- Nella seconda categoria sono comprese le pubbliche fognature caratterizzate da uno scarico di volume superiore a 150 mc/g i cui affluenti sono originati da insediamenti civili e produttivi.
- Nella terza categoria sono comprese le pubbliche fognature caratterizzate da uno scarico finale originato da aree destinate da insediamenti produttivi.

Art. 31

LIMITI DI ACCETTABILITA' DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE

Per gli scarichi delle pubbliche fognature esistenti non collegati ad un impianto centralizzato di depurazione valgono i seguenti limiti di accettabilità:

- Se appartenenti alla prima categoria di cui al precedente art. 30 devono rispettare entro un anno dall'entrata in vigore della legge n. 13/1990 i limiti di cui all'allegato n. 1 della stessa legge;
- Se appartenenti alla seconda categoria di cui al precedente art. 30 devono rispettare entro due anni dall'entrata in vigore della legge n. 13/1990 i limiti di accettabilità stabiliti per ogni area – obiettivo dalla tabella n. 2 della legge regionale n. 13/1990.
- Se appartenenti alla terza categoria di cui all'art. 30 precedente dovranno rispettare entro due anni dall'entrata in vigore della citata legge regionale n. 13/1990 i limiti di accettabilità di cui alla tabella a della legge n. 319 del 10 maggio 1976 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli scarichi delle pubbliche fognature di nuova realizzazione si applicano fino dall'attivazione i parametri di cui ai commi precedenti.

Art. 32

RECAPITO DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE COMUNALI NON CONFLUENTI A IMPIANTO DI DEPURAZIONE

Gli scarichi delle pubbliche fognature nuove o esistenti così come disciplinati dalla legge regionale n. 13/1990 sono ammessi esclusivamente nei corpi idrici superficiali. Eccezionalmente e limitatamente agli incarichi della prima categoria derivanti da soli insediamenti civili qualora sia accertata l'impossibilità di recapitare tali scarichi a corpi idrici superficiali gli stessi possono essere ammessi sul suolo dei relativi strati superficiali. Gli scarichi di piena delle reti fognarie devono essere in modo che lo sfioro abbia inizio ad una portata pari a 5 volte la portata media giornaliera in tempo secco.

TITOLO 5

DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI REFLUI AUTOSPURGANTI

Art. 33

DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento vengono definiti reflui spurganti:

- I residui da impianti di trattamento dei liquami degli insediamenti civili;
- I percolati derivanti dalle discariche di reflui solidi urbani o assimilati e dagli impianti di stoccaggio e trattamento degli stessi reflui;
- I residui fangosi non sottoposti a trattamento di stabilizzazione provenienti da pubblici impianti di trattamento delle acque.
- I reflui derivanti da insediamenti produttivi o scarichi industriali.

Art. 34

TRATTAMENTO DEI REFLUI AUTOSPURGANTI E AMBITI OTTIMALI DI GESTIONE

I reflui di cui all'art. 33 debbono essere conferiti direttamente alle pubbliche infrastrutture di raccolta e depurazione delle acque reflue ovvero alle discariche autorizzate.

Gli impianti di depurazione delle pubbliche fognature accolgono i reflui autospurganti al fine del trattamento dei medesimi contestualmente ai reflui delle pubbliche fognature.

Presso i pubblici impianti cui vengono conferiti i reflui è tenuto un registro do carico.

Art. 35

AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

Le attività di trasporto e successivo conferimento mediante autospurgo dei reflui sono autorizzate dalla provincia ove ha sede la ditta che effettua il trasporto ai sensi del D.P.R. 915/1982 della legge regionale n. 18/1986.

Durante il trasporto i reflui devono essere accompagnati da una bolla di identificazione.

Il committente o il titolare del servizio di trasporto dei reflui autospurganti devono osservare le operazioni di carico e scarico tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione ed adottare le

cautele necessarie ad evitare che tali operazioni possano provocare danni igienico – sanitari ed ambientali.

Nel caso di fuori uscita accidentale il titolare del servizio di trasporto deve informare tempestivamente gli organi di vigilanza stradale nonché il sindaco quale autorità sanitaria locale e sostenere il costo delle operazioni di contenimento dei danni e di bonifica dell'ambiente da attuare secondo le prescrizioni impartite dalle autorità competenti.

TITOLO 6

DISCIPLINA DELLO SPANDIMENTO DEI LIQUAMI SUL TERRENO

Art. 36

DEFINIZIONI DI TERRENO E DI SUOLO ADIBITO AD USO AGRICOLO

Per terreno adibito ad uso agricolo si intende qualsiasi superficie la cui produzione vegetale è direttamente o indirettamente utilizzata per l'alimentazione umana ed animale ovvero per progetti di trasformazione industriale o comunque è oggetto di commercio si intende altresì qualsiasi superficie sulla quale debba essere effettuata o sia in atto pratica agricola di silvicoltura e di creazione di mantenimento del verde.

Per suolo non adibito ad uso agricolo si intende qualsiasi superficie non compresa nella definizione di cui al comma 1 fatte salve le destinazioni che potranno essere definite dalla programmazione agricola del territorio.

Art. 37

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SPANDIMENTO SUL TERRENO

Nel rispetto delle disposizioni della legge 319/1976 e della legge regionale 31/1976 nonché delle norme igienico – sanitarie del presente regolamento possono essere ammessi alla spandimento sul terreno agricolo esclusivamente i liquami della classe b e i liquami derivanti da insediamenti produttivi che sono assimilabili ai liquami della classe b.

L'ammissibilità è stabilita in sede di rilascio dell'autorizzazione in relazione ai cicli produttivi da cui originano i liquami e alle caratteristiche qualitative e quantitative dei liquami stessi.

Il titolare dell'insediamento civile o produttivo da cui derivano i liquami è tenuto a richiedere l'autorizzazione allo spandimento alla provincia territorialmente competente prima dell'inizio dell'attività dello spandimento previa verifica di cui alla zona relativa al successivo art. 38 da richiedere dall'autorità sanitaria locale competente.

Art. 38

DIVIETO DI SPANDIMENTO

Lo spandimento dei liquami è vietato:

- a) nel suolo non adibito ad uso agricolo;
- b) nelle aree di cava;
- c) nelle aree di rispetto dell'abitato previsto dal piano regolatore generale;
- d) nelle aree di rispetto dei pozzi di captazione idrica ad uso potabile per una distanza non inferiore a 200 metri;

- e) nelle aree ove le falde idriche interessano lo strato superficiale del suolo e comunque ove il massimo livello della superficie libera falda idrica disti meno di 1,50 metri del piano di campagna;
 - f) nelle aree di distanza inferiore a m. 1,50 dai corpi idrici superficiali e con portata minima annua superiore a 2 mc. Secondo;
 - f) nelle superfici golenali;
 - g) nelle aree calachive;
 - h) sui terreni a tessitura (U.S.D.A.) sabbiosa e con capacità di scambio cationico minore di 5;
 - i) nelle aree con pendenze superiori al 15%;
 - j) nelle aree famose e geologicamente instabili e soggette a vincolo idrogeologico;
 - k) nelle riserve e nei parchi naturali;
 - l) nelle aree costituenti casse di espansione fluviale.
- E' infine vietato sui terreni a coltivazione orticola in atto i cui raccolti siano destinati ad essere consumati crudi da parte dell'uomo.

NORME TRANSITORIE

Art. 39

ISPEZIONI – PRELIEVI – ANALISI

L'autorità comunale potrà a mezzo degli uffici competenti procedere alla visita delle fognature interne agli stabili in qualsiasi tempo e ciò sia per constatare lo stato di manutenzione ed il funzionamento nei riguardi dell'igiene e dell'ambiente sia per esaminare se permangono le condizioni di fatto in base alle quali furono rilasciate le autorizzazioni.

Art. 40

VISITA TECNICA

Per gli stabili di nuova costruzione nonché per quelli esistenti obbligati all'allacciamento alla rete fognaria comunale prima di iniziare l'immissione in fognature le canalizzazioni interne dovranno essere constatate regolari dall'ufficio tecnico comunale e dall'ufficio igiene pubblica. Dovranno essere constatate regolari prima dell'inizio del loro funzionamento tutte le opere fognarie interne prescritte dall'autorità sanitaria a qualsiasi titolo. Prima dell'immissione si dovrà fare domanda scritta al sindaco entro 15 giorni dall'ultimazione delle opere per ottenere la visita di verifica. Alla visita dovrà presenziare il proprietario o il suo tecnico con il personale operaio necessario che dovrà fornire tutte le indicazioni opportune ai funzionari municipali incaricati ed ai tecnici del servizio di igiene ambientale. La visita si limita alla contestazione della regolare esecuzione delle opere in relazione alla loro conformità al progetto approvato nonché alla presunzione di buon funzionamento.

Art. 41

PROPRIETA' DEI CONDOTTI

I condotti e le tubazioni in sede stradale pubblica che servono all'allacciamento della canalizzazione degli stabili restano in esclusiva proprietà del comune ciò indipendentemente da chi abbia realizzato l'opera.

Art. 42

RIPARAZIONE DEI CONDOTTI DI ALLACCIAMENTO SPESE COMPENSO DI USCITE TECNICHE

Le riparazioni a tutte le tubazioni esistenti in sede stradale sono eseguite direttamente dal comune a proprie spese dietro comunicazione scritta da parte del proprietario dello stabile allacciato. Ove però in tali tubazioni si constatassero rotture o ingombri cagionati da manomissioni o trascuratezza da parte degli utenti saranno a carico del proprietario dello stabile tutte le tecniche senza pregiudizio di qualsiasi azione.

Qualora si verificasse per motivi non colposi qualche inconveniente nelle strutture stradali l'amministrazione comunale addiverrà il più sollecitamente possibile alle necessarie riparazioni ma in ogni caso non potrà mai essere elevata alcuna pretesa per risarcimento danni verso il comune.

Art. 43

CANONI DI UTENZA

A seguito dell'allacciamento alla pubblica fognatura ciascun proprietario è tenuto a versare al comune oltre a quanto stabilito per oneri di allacciamento un canone annuo quale corrispettivo dei servizi relativi alla raccolta allontanamento alla depurazione ed allo scarico delle acque di rifiuto nelle misure che verranno fissate con deliberazione del consigli comunale con le modalità previste dall'art. 16 e seguenti della legge n. 319/1976.

Art. 44

SANZIONI

Fermo restando la responsabilità penale per i fatti che costituiscono reato e in particolare l'applicazione degli artt. 12 – 22 -23 – 24 – 25 della legge 10.05.1976 e successive modificazioni ed integrazioni si applicano le seguenti sanzioni amministrative in relazione alle sottoindicate violazioni delle disposizioni del presente regolamento:

- 1) A carico dei titolari degli scarichi civili il pagamento della somma:
 - a) da £ 100.000 a 3 1.000.000 per l'omessa notificata o omessa domanda di autorizzazione;
 - b) da £ 500.000 a £ 1.000.000 per l'attivazione di un nuovo scarico senza l'aver conseguito la relativa autorizzazione;
 - c) da £ 1.500.000 a £ 10.000.000 per l'attivazione di un nuovo scarico senza l'aver conseguito la relativa autorizzazione e con contestuale superamento dei limiti di accettabilità previsti per lo scarico stesso;
- 2) A carico dei titolari degli scarichi civili della classe a il pagamento della somma:
 - a) da £ 100.000 a £ 1.000.000 per il mancato adeguamento ai limiti di accettabilità di cui alla lettera b punto a dell'art. 23
 - b) da £ 1.000.000 a £ 3.000.000 per il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera b punto c dell'art. 23;
- 3) A carico dei titolari degli scarichi civili della classe b il pagamento di una somma:
 - a) da £ 1.000.000 a £ 3.000.000 per il mancato rispetto dei limiti di accettabilità di cui alla lettera c punto 1 dell'art. 23;
 - b) da £ 3.000.000 a £ 6.000.000 per l'inosservanza del divieto di cui alla lettera c punto 2 dell'art. 23;
 - c) da £ 2.000.000 a £ 4.000.000 per il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera c punto 3 dell'art. 23.

- 4) A carico dei titolari del trasporto dei reflui autospurganti il pagamento di una somma:
- a) da £ 100.000 a £ 1.000.000 per omessa presentazione della domanda di autorizzazione;
 - b) da £ 500.000 a £ 3.000.000 in caso di effettuazione di operazioni di autospurgo trasporto e conferimento senza autorizzazione;
 - c) da £ 500.000 a £ 1.000.000 per inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
- 5) A carico di coloro che effettuano lo spandimento di liquami sul terreno la somma:
- a) da £ 100.000 a £ 1.000.000 per omessa presentazione delle domande di autorizzazione;
 - b) da £ 3.000.000 a £ 10.000.000 per inosservanza dei divieti di cui all'art. 38.
- 6) A carico di coloro che pur essendo obbligati dal presente regolamento ad allacciarsi alla fognatura comunale non presentano la domanda nei termini e/o non conseguono le opere di allacciamento la somma:
da £ 1.000.000 a £ 5.000.000
- 7) A carico di coloro che immettono in fognatura liquami non consentiti una somma:
da £ 100.000 a £ 1.000.000.

Le sanzioni pecuniarie amministrative previste dal presente regolamento sono applicabili all'autorità competente al controllo.

L'ammontare delle sanzioni è determinato nell'ambito dei limiti fissato dal precedente comma tenuto conto della intensità della durata dello scarico illegittimo della gravità del danno arrecato dall'eventuale inosservanza dei provvedimenti amministrativi precedentemente adottati dalle autorità competenti.

La decisione dell'autorità di cui al primo comma del precedente articolo è impugnabile in via amministrativa entro 30 giorni con ricorso al presidente della giunta regionale.

Le somme introitate con l'applicazione delle sanzioni saranno destinate al potenziamento delle infrastrutture.

Art. 45

ESECUZIONE DELLE OPERE

Trascorsi i termini previsti per la presentazione della domanda di allacciamento o i termini per la realizzazione delle opere di allacciamento a cura e spese del privato il sindaco ammetterà apposita ordinanza dando all'interessato un termine perentorio non superiore a 2 mesi.

Trascorso infruttuosamente il termine precedente il comune all'esecuzione diretta degli interventi con spese a carico degli interessati e ferme restando le altre disposizioni di cui all'art. 44 precedente.

La liquidazione delle spese sostenute sarà maggiorata del 20% a titolo di rimborso delle spese tecniche senza pregiudizio di qualsiasi altra azione contravvenzionale.